



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

Per

MARCO BENETELLO c.f. BNTMRC74E28E202K, residente in Loc. Casotto dei Pescatori – Pod. 4014 – 58100 Grosseto (GR), ma elettivamente domiciliato in Grosseto, via San Martino 38, presso lo studio dell'avv. Michele Mensi, c.f. MNSMHL64P12E202V, che lo rappresenta e difende in giudizio unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Lavinia Mensi, cf. MNSLVN87M41E202J, come da procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. in calce al presente atto

(per le comunicazioni: fax 0564/417341 e/o pec: michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com e/o laviniamensiavvocato@pec.it)

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., corrente in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato in Roma via dei pellegrini 12, cap. 00186

Nonché contro

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Leopoldo II di Lorena” in persona del Dirigente Scolastico p.t., con sede in via de Barberi – 58100 Grosseto, domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato in Roma via dei pellegrini 12, cap. 00186

E nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria tra cui

TROVATO LIBORIO, nella qualità di controinteressato, presso I.S.I.S. Leopoldo II Lorena, nella sede distaccata il loc. Macchiascandona nel comune di Castiglione della Pescaia.

.....

Avverso

- Decreto di depennamento dalle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia personale ATA – profilo addetto all'azienda agraria, Triennio 2021-24, reg. prot. 5682 del 18/2/22 emesso dall'I.s.i.s. “Leopoldo II di Lorena”
- Quale atto presupposto:
- Graduatoria di istituto di 3° fascia personale ATA – profilo addetto all'azienda agraria, Triennio 2021-24 per la provincia di Grosseto dall'Istituto Statale Leopoldo II di Lorena sul sito internet istituzionale di protocollo



- D.M. emesso dal Ministero dell'Istruzione il 3 marzo 2021 n. 50 nella parte in cui ha ommesso di indicare quale titolo di accesso al personale ATA, profilo addetto Azienda il diploma di perito agrario
 - Ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguente
-

Premesso

In data 3 marzo 2021 il Ministero dell'Istruzione emanava il decreto ministeriale n. 50 con il quale preannunciava la costituzione di “specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento”. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituivano integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente, con validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento.

Tali graduatorie, vigenti nell'ambito provinciale, sono strumentali all'individuazione del personale scolastico, profilo ATA, per la sostituzione temporanea/annuale dei dipendenti di ruolo assenti.

Il ricorrente, volendo intraprendere una carriera all'interno della scuola, compilava ritualmente la domanda per l'inserimento nelle suddette graduatorie, autocertificando i propri titoli di studio, validi per l'accesso ai seguenti profili:

Assistente amministrativo: diploma di maturità conseguito all'Istituto tecnico agrario “Leopoldo II di Lorena”.

Assistente tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area funzionale conseguito presso “TTAS Leopoldo II Lorena”

Collaboratore scolastico: senza titolo di studio attualmente richiesto (Titolo previgente ordinamento) identificato nella Laurea in Scienze agrarie. Inoltre indicava altresì la qualifica di perito agrario, conseguita in virtù del diploma di maturità presso “TTAS Leopoldo II di Lorena”.

In data 16 settembre 2021 veniva assunto con contratto a tempo determinato con durata fino al 30 giugno 2022, in qualità di personale ATA profilo collaboratore scolastico, addetto all'azienda agraria.

In data 18 febbraio 2022, l'amministrazione inoltrava al dipendente a mezzo mail il decreto prot. 5682 con il quale lo depennava dalla graduatoria di 3° fascia d'Istituto per il profilo di addetto all'azienda agraria e il licenziamento con effetto immediato, precisando altresì che il servizio svolto non fosse valido sul profilo giuridico, “considerato che il sig. Marco Benetello è in possesso della laurea in scienze agrarie



che non costituisce titolo d'accesso al profilo di addetto all'azienda agraria, in quanto non ricompreso tra i titoli di studio stabiliti dal DM 50/2021".

.....

Ritenuto

Gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati nella parte relativa alla valutazione della ricorrente per i motivi che seguono:

- 1. Eccesso di potere: inosservanza del D.M. 50/21 all'art. 6, co. 6 e 9 laddove stabilisce che "Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto"**

L'Amministrazione ha escluso dalla graduatoria di istituto il ricorrente motivando la non corrispondenza tra il titolo di studio dichiarato, la laurea in scienze agrarie, e quelli elencati nel DM 50/21 per il profilo dell'addetto all'azienda agraria, ossia le qualifiche di operatore agrituristico, operatore agro industriale oppure di operatore agro ambientale.

Assecondando la tesi dell'Amministrazione, il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6-9 del suddetto DM avrebbe dovuto dichiarare la domanda di inserimento nel suddetto profilo inammissibile, per carenza del titolo di accesso.

Il ricorrente, infatti, ha compilato la domanda di inserimento dichiarando quale titolo di accesso la laurea in scienze agrarie (vecchio ordinamento), cosicché l'amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente rilevare la mancanza di requisiti di accesso alla graduatoria, impedendo in origine l'inserimento in osservanza dell'atto amministrativo generale.

In altri termini, avendolo inserito nella suddetta graduatoria, l'Amministrazione ha dimostrato fattivamente di aver superato il vaglio di ammissibilità, con la conseguente validità del titolo dichiarato per l'accesso al profilo di addetto all'azienda agraria.

- 2. Violazione di legge: inosservanza art. 7 L. 241/90 nella comunicazione di avvio del procedimento**

Nell'ipotesi di rettifica del provvedimento di rideterminazione del punteggio in graduatoria, nonostante la natura vincolata di tale atto, integra la violazione degli artt. 7 e 8 l.n. 241/90 l'omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento (c.f.r. Tar Piemonte, sentenza n. 662/09)

Si ritiene percorribile tale principio anche nel caso di specie, dal momento che i controlli relativi ai titoli dichiarati dai privati integrano un nuovo procedimento



amministrativo in cui il Responsabile del procedimento nello svolgimento dell'istruttoria deve rendere partecipe il destinatario, che avrebbe potuto dedurre elementi fattuali utili ad una più completa prospettazione della fattispecie.

Da qui la rilevanza della lesione del suo interesse alla partecipazione e l'illegittimità del provvedimento finale per violazione dell'art. 7 l.n. 241/90, con conseguente necessità per l'Amministrazione di effettuare nuovamente il procedimento finalizzato alla convalida del punteggio del ricorrente alla luce degli elementi di fatto eventualmente apportati ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/90.

Infine il D.M. 50/21, che si impugna quale atto presupposto, è illegittimo per i seguenti motivi:

- 3. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 197, comma 3, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e dell'art. 15, co. 8 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 nella parte in cui stabiliscono l'equipollenza del diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali rispetto a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.**

Il Decreto Ministeriale 50/21 elenca tra i titoli di accesso al profilo Addetto all'azienda agraria le seguenti qualifiche:

1-operatore agrituristico; 2- operatore agro industriale; 3- operatore agro ambientale.

Le suddette qualifiche si conseguono al termine di un percorso di studi identificato nell'acronimo I.F.P. "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale", nati sperimentalmente nel 2003 e diventati ordinamentali nel 2011, destinati a studenti che abbiano concluso il I ciclo di istruzione (scuola secondaria di I grado).

Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale si articola in percorsi triennali di qualifica e quadriennali di diploma che consentono l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il diritto-dovere di istruzione e formazione.

Le qualifiche triennali e il quarto anno di diploma sono finalizzati allo sviluppo personale e professionale dei giovani, che possono acquisire competenze di base e competenze professionali specifiche per l'esercizio di una professione.

Le metodologie didattiche sono improntate alla operatività e all'esperienza, con esercitazioni e laboratori. Le conoscenze e competenze relative ad una specifica figura professionale vengono sviluppate attraverso una didattica di tipo attivo basata sul metodo per progetti, sulla simulazione, il role playing e sulla didattica orientativa. (Fonte <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/iefp/>)

Ai sensi dell'art. 17, co. 1 lett. a) D.lgs 226/05 ("Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e

formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53") “Le Regioni assicurano l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale”

Nel medesimo testo normativo il Legislatore rinviava all'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per definire gli standard minimi relativi ai livelli di formazione.

In data 27 luglio 2011, in sede di Conferenza Unificata, è stato sancito l'Accordo “riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.”

L'Accordo, recepito con Decreto del Presidente della Repubblica, definisce le aree professionali a cui occorre fare riferimento per l'individuazione delle figure nazionali che costituiscono il “Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale”.

Si riporta di seguito l'area professionale agro-alimentare:

AREA PROFESSIONALE	Qualifiche di IFP	Diplomi di IFP
1) AGRO-ALIMENTARE - Agricoltura, silvicoltura e pesca - Produzioni alimentari	- Operatore agricolo <ul style="list-style-type: none"> • Allevamento animali domestici • Coltivazioni arboree, erbacee ortifloricole • Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente - Operatore della trasformazione agroalimentare	- Tecnico agricolo - Tecnico della trasformazione agroalimentare

Di qui si evince che il percorso professionale triennale che conduce alla qualifica di operatore agricolo, se esteso al quarto anno comporta il conseguimento del diploma di tecnico agricolo.

Pertanto colui che ha conseguito il diploma di tecnico agricolo è da ritenersi certamente qualificato come “operatore agricolo”.

D'altra parte il diploma di tecnico agrario, istituito con L. 754/69, è da ritenersi equipollente agli altri titoli preesistenti (quale tra gli altri quello di perito agrario). Così recita sul punto l'art. 3: "Al termine dei corsi (di Agrotecnico) ..., gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli Istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea universitari".



Il suddetto principio è stato ribadito successivamente dall'art. 197, comma 3, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che precisa: "Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo".

Così anche il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 all'art. 15, comma 8, recante "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425" ha confermato che "Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo".

Sulla scorta del dato legislativo si è espresso il Consiglio con il parere del 24.10.2012 n. 4335, che così conclude: "..... si esprime il parere nel senso di confermare la legittimità della disposizione del bando che permette l'accesso all'esame di abilitazione per la professione di agrotecnico a coloro i quali siano in possesso del diploma di perito agrario, equipollente a quello di agrotecnico".

La giurisprudenza ha altresì precisato che la valutazione di equipollenza debba anche estendersi alla conseguente abilitazione. Si veda sul punto una recente pronuncia (Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2016, n. 172): "Ritenuto che l'equipollenza dei titoli di studio di cui sopra non possa essere disgiunta dalla conseguente abilitazione ed iscrizione al relativo Albo professionale anche in dipendenza di quanto riportato dalla nota in data 21.9.2009 dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e visto che opposta interpretazione porterebbe a conclusioni del tutto illogiche – equipollenza dei titoli di studio, ma diversità dell'esame di abilitazione – nel qual caso l'equipollenza rimarrebbe priva di significato"

In definitiva il diploma di agrotecnico (articolo 1, Legge 251 del 6 giugno 1986), ora sostituito dal diploma rilasciato dagli Istituti Professionali – "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" di cui al Decreto del Presidente della repubblica 87 del 2010 è da ritenersi perfettamente equiparabile al diploma di perito agrario (Legge 54 del 21 febbraio 1991, di modifica della Legge 434 del 28 marzo 1968), ora sostituito dal diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici – "Agraria, agroalimentare e agroindustria" - di cui al Decreto del Presidente della repubblica 88 del 2010.

Ebbene, se colui che ha conseguito il diploma di tecnico agrario è da ritenersi certamente operatore agricolo, stante l'equipollenza tra il diploma di tecnico agrario e quello di perito agrario, allora anche quest'ultimo presuppone la suddetta qualifica.

In altri termini il perito agrario, verificata la pari valenza della formazione svolta al fine di conseguire il titolo professionale, paritetico a quello di tecnico agrario, può ritenersi qualificato al pari (rectius in misura maggiore) dell'operatore agricolo al termine del percorso triennale di IFP.



Ciò premesso, risulta illegittimo il DM nella parte in cui ha circoscritto i titoli di studio richiesti per l'accesso al suddetto profilo nelle qualifiche professionali triennali, non rispettando il dettato legislativo che impone l'equipollenza tra i predetti titoli di studio.

In ogni caso si deposita i corrispettivi piani di studi al fine di evidenziare la totale assimilazione della qualifica triennale nel diploma di perito agrario, di durata quinquennale.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva dichiarato tra i titoli di studio valevole per il profilo di addetto all'azienda agraria, oltre alla laurea in scienze agrarie, anche il diploma di perito agrario, con il conseguente diritto all'accesso alla predetta graduatoria.

4. Violazione di legge: violazione art. 3 e 97 cost, eccesso di potere: disparità di trattamento

Al fine di evidenziare la disparità di trattamento tra la qualifica di perito agrario e quella di operatore agricolo, si ritiene opportuna una premessa sulla figura dell'addetto all'azienda agraria.

Le mansioni dell'addetto all'azienda agraria si rinvergono nel CCNL normativo triennio 2006-09 alla TABELLA A – profili di area del personale ATA, in particolare nell'area As, ove “i servi agrari” sono così riassunti: “attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.”

Si può quindi concludere che il profilo dell'addetto all'azienda agraria si caratterizza per una complessità minima delle mansioni, da svolgersi in assenza di una responsabilità decisionale sotto le direttive del personale tecnico amministrativo, per il quale viceversa si richiede il conseguimento del diploma di maturità, corrispondente alla specifica area professionale (si veda il DM 50/21, art.2, co 5, lett. b))

Attenendosi al dato letterale del D.M. impugnato, si creerebbe un'insanabile contraddizione, per la quale il diploma di maturità professionale (diploma di perito agrario) non è idoneo per l'accesso al profilo base (l'addetto all'azienda agraria) ma è valido per il profilo superiore (l'assistente tecnico).

A fortiori nel caso di specie, in cui il ricorrente ha conseguito altresì un titolo ancor più specializzante, identificato nella laurea in scienze agrarie, che lo rende ampiamente qualificato per lo svolgimento delle mansioni sopra descritte.

Tale esclusione, pertanto, comporta in primis un'evidente disparità di trattamento, impedendo l'inserimento in graduatoria a candidati che risultano ben più qualificati



rispetto al titolo menzionato nel decreto, penalizzandoli per aver svolto un percorso di studi più specialistico e approfondito.

Non solo.

Tale esclusione non si pone neanche in conformità al principio di buon andamento della P.A. ai sensi dell'art. 97 cost., dal momento che l'Amministrazione dovrebbe incentivare l'assunzione di candidati più esperti, non solo sul profilo dell'esperienza lavorativa, ma anche sul piano della formazione e dei titoli di studio conseguiti.

Dinanzi a tale prospettiva, risulta oltremodo illogica l'esclusione del candidato, più conforme ad una scelta "a ribasso", motivata dal fatto che risulterebbe troppo qualificato, non certamente aderente ai principi che informano l'azione amministrativa.

***** ** *****

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI EX ART. 55 c.p.a.

Si richiede ai sensi dell'art. 55 c.p.a. la concessione del provvedimento di sospensione del provvedimento impugnato in via cautelare, attesa la sussistenza dei requisiti di *fumus boni iuris* e *periculum*:

in ordine alla fondatezza del ricorso si richiama le argomentazioni già spese in premessa;

in ordine al pericolo per il ritardo, si precisa che a causa del provvedimento di esclusione dalle graduatorie impuginate, il ricorrente rischia di non ottenere ulteriori incarichi, anche in previsione del prossimo anno scolastico, con il conseguente arresto della propria carriera scolastica.

Grosseto, 5.04.2022

Lavinia Mensi Avvocato

Michele Mensi Avvocato

.....
Tanto esposto in fatto e considerato in diritto, il sig. Marco Benetello ut sopra rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma, previa sospensione, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati dall'odierno ricorrente, nella parte in cui lo escludono dalla graduatoria di



istituto pubblicata per la provincia di Grosseto nel triennio 2021/24 personale ATA profilo addetto azienda agraria e per l'effetto, ai sensi dell'art. 30, co 2 c.p.a., condannare l'Amministrazione a reinserirlo nella suddetta graduatoria con il conseguente riconoscimento sul profilo giuridico del servizio svolto. Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali oltre Iva e Cpa come per legge.”

In via istruttoria di allegano i seguenti documenti:

1. DM. 50/21
2. Domanda di inserimento nelle g.i.
3. Diploma di perito agrario
4. Diploma di laurea in scienze agrarie
5. Contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo addetto azienda agraria
6. Decreto di depennamento
7. CCNL normativo triennio 2006-09
8. Graduatoria di istituto di 3° fascia personale ATA – profilo addetto all'azienda agraria, Triennio 2021-24 per la provincia di Grosseto dall'Istituto Statale Leopoldo II di Lorena sul sito internet istituzionale di protocollo
9. Piano di studi laurea scienze agrarie

Si chiede ammettersi ordine di esibizione nei confronti del Ministero convenuto avente ad oggetto il piano di studi strumentale al conseguimento del diploma di perito agrario, dal momento che essendo stato previsto dalla previgente normativa non si reperisce dalle fonti online.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R n. 115/2002, la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato fisso di € 325,00.

Grosseto, li 5.04.2022

Avv. Lavinia Mensi

avv. Michele Mensi